



COMUNE DI SAN VENDEMIANO

Provincia di Treviso

AREA DEMOGRAFICA – UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Via Alcide De Gasperi, 55 – CAP 31020 – Tel. 0438 408958 – Fax 0438 401780

e-mail: demografici@comune.sanvendemiano.tv.it – www.comune.sanvendemiano.tv.it

PEC: demografici.comune.sanvendemiano.tv@pecveneto.it

SCHEDA INFORMATIVA PER LE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

In seguito all'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), **DAL 1 GENNAIO 2012** agli uffici pubblici è **VIETATO** rilasciare certificati da esibire ad altri organi della Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi. L'Ufficio Servizi Demografici può quindi rilasciare unicamente certificati dello stato civile e di anagrafe **ad uso privato**.

La certificazione comunale ed anagrafica.

I certificati rilasciati degli Uffici comunali in genere e dall'Ufficiale di Anagrafe in particolare (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.), anche d'ordine del Sindaco (art. 33 del D.P.R. 223/89 – Regolamento Anagrafico), sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (€ 16,00), ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa alleg. A) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Fanno eccezione i casi in cui le certificazioni siano destinate ad uno degli usi per i quali la Tabella alleg. B), annessa al decreto succitato, prevede l'esenzione assoluta dal tributo.

Per il rilascio delle certificazioni, i terzi interessati dovranno quindi:

- presentare **apposita istanza scritta**;
- **indicare l'eventuale previsione normativa di esenzione dall'imposta di bollo**;
- **allegare € 0,26 per diritti di segreteria**, nel caso di rilascio in esenzione;
- **allegare marca da bollo da € 16,00 ed € 0,52 per diritti di segreteria**, nel caso di rilascio in bollo.

Solo ed esclusivamente per i casi in cui sia prevista l'esenzione dall'imposta di bollo ed anche quella dai diritti di segreteria, potrà essere fornito riscontro a mezzo fax.

Cos'è l'imposta di bollo.

È un tributo - e dunque un prelievo finanziario obbligatorio - che si applica sugli atti, documenti e registri indicati nel D.P.R. n. 642/1972, indipendentemente dalla capacità contributiva delle persone che li richiedono od usano. In pratica, si applica sul supporto cartaceo che contiene atti, documenti o registri.

Atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Gli atti, i documenti e i registri indicati dall'art. 1 all'art. 21 della Tariffa (allegato A) del D.P.R. 642/1972 sono soggetti al bollo fin dal momento della loro formazione: il pubblico funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata, oppure applicarvi le corrispondenti marche.

In particolare, si evidenzia che sono soggetti fin dall'origine i seguenti documenti ed atti:

- a) tutti i certificati rilasciati dall'Ufficiale di anagrafe previsti dall'art. 33, commi 1 e 2, del D.P.R. 223/1989 (Regolamento Anagrafico);
- b) le autenticazioni delle copie, a prescindere da chi sia il soggetto autenticante e dal regime fiscale prescritto per l'originale;
- c) le autenticazioni delle firme, quando rientrano tra le ipotesi previste dall'art. 21 - comma 2, del D.P.R. 445/2000, ossia, le istanze e le dichiarazioni sostitutive che afferiscono a rapporti tra privati, oppure, per la riscossione (presso una pubblica amministrazione) di benefici economici da parte di terzi;
- d) i certificati in genere emessi dagli Uffici pubblici.

Quanto si paga.

Per gli atti che interessano gli operatori comunali in genere, l'imposta prevista è dovuta in maniera fissa: € 16,00 per ogni foglio usato. Il foglio si intende composto da quattro facciate, per un massimo di 100 linee complessive; una pagina equivale ad una facciata.

Sui tabulati meccanografici deve essere apposta una marca da € 16,00 per ogni 100 linee, o frazione di 100 linee, effettivamente utilizzate: non vengono quindi conteggiate le linee intermedie o comunque 'saltate'.

Le autenticazioni di firme e di copie.

Le autenticazioni di copie e di firme si sostanziano in operazioni di carattere notarile e sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, salvo che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale le copie autenticate o gli atti contenenti le firme autenticate sono destinati (in questi casi, la norma esentativa deve essere espressamente indicata sui documenti autenticati).

Le esenzioni.

Le esenzioni dall'imposta di bollo sono soltanto quelle previste espressamente da disposizioni di legge, e cioè:

- quelle organicamente elencate nella Tabella (allegato B) al D.P.R. 642/72;
- quelle contenute in altre leggi speciali.

Fuori da queste ipotesi vi è l'**obbligo, per il funzionario** che emette il certificato o che procede all'autenticazione di firme o di copie, di procedere all'apposizione delle marche.

In ogni caso, non possono essere fatte valere esenzioni previste da norme precedenti il D.P.R. 642/72 e da questo non più ricomprese nella relativa tabella, oppure non previste da leggi successive.

Chi deve dimostrare l'esenzione?

Chi ritiene di avere diritto all'esenzione ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede. Non è rimessa in alcun modo alla discrezionalità dei vari uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono, decidere in merito all'assolvimento o meno dell'imposta, così come non è nella facoltà del richiedente di decidere se l'atto va in bollo oppure in carta libera. **L'IMPOSTA DI BOLLO E' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'USO DEL CERTIFICATO.**